

DECRETO LEGISLATIVO 196/03: "CODICE SULLA PRIVACY"

Il tema della legge sulla privacy è da sempre ampio, articolato e di difficile lettura. Si tenterà di delineare nelle righe che seguono i principali adempimenti cui sono tenuti gli studi professionali alla luce del decreto legislativo 196/03, anche denominato "codice sulla privacy", con la speranza di essere quanto più esaustivi possibile.

Innanzitutto in uno studio composito è importante individuare le figure di "*titolare*", "*responsabile*" e "*incaricati*" del trattamento dei dati (vd artt. 28, 29 e 30 d. lgs 196/03 cui necessariamente si rimanda). Onde evitare un prolisso, e forse inutile, trattato sulle novità introdotte dal d. lgs 196/03 si tenterà di elencare semplicemente quanto, a nostro avviso, più occorre.

- ai sensi dell'art. 13 d. lgs 196/03 si è tenuti a dare l'INFORMATIVA ai clienti al fine di indicare le finalità e le modalità di trattamento dei loro dati. La forma di tale informativa non deve essere necessariamente scritta;
- pare quanto meno opportuno procedere sempre all'acquisizione (anche in forma orale quando non si tratti di dati sensibili) del CONSENSO al trattamento dei dati da parte del cliente e lo si può fare unitamente all'informativa;
- ai sensi degli artt. 33 ss. d. lgs 196/03 è necessaria l'adozione e il mantenimento delle misure minime di sicurezza

- sia per quanto riguarda gli archivi informatici (artt. 34 ss. d. lgs 196/03) attraverso, ad esempio, l'utilizzazione di username e password di minimo otto lettere ...

- sia per quanto riguarda i dati cartacei (art. 35 d. lgs 196/03) compresi la relazione e l'aggiornamento periodico del "mansionario privacy" (contenente la definizione dei dati che gli incaricati sono autorizzati a trattare e la tipologia dei trattamenti consentiti); la custodia di atti e documenti; l'archiviazione degli stessi.

- importante tra le misure minime è la tenuta del DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (art. 34 d. lgs 196/03) da stilare entro il 30.06.2004 e da aggiornare annualmente entro il 31 marzo.

Esso deve contenere:

- l'elenco del trattamento dei dati personali;
- il "mansionario privacy";
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della custodia e dell'accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura del titolare.

Il d. lgs 196/03 prevede altre scadenze periodiche relative:

- all'aggiornamento almeno annuale relativa alla "individuazione dell'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati" (allegato B punto 15);
- aggiornamento almeno semestrale degli strumenti elettronici (allegato B punto 16);
- aggiornamento almeno annuale dei "programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici" (allegato B punto 17);
- back up settimanale dei dati sugli strumenti elettronici (allegato B punto 18).

© Si rende noto che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con nota prot. 861 del 25.05.04 ha comunicato a tutti gli Ordini provinciali di aver rivolto istanza al Garante per la privacy al fine di promuovere l'adozione, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 196/03, di un "Codice di deontologia e di buona condotta" relativamente alle quattro categorie professionali da noi rappresentate. Ha rivolto istanza, inoltre, per l'emanazione di un provvedimento di esonero delle categorie iscritte al nostro albo al fine di procedere ad una semplificazione degli adempimenti richiesti da detta legge. Non appena il Consiglio Nazionale ci avrà comunicato le determinazioni del Garante sarà nostra cura diffonderLe a tutti i nostri iscritti.